



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

dott.ssa Margherita Leone Presidente
dott. Francescopaolo Panariello Consigliere rel.
dott. Francesco Giuseppe Luigi Caso Consigliere
dott.ssa Elena Boghetich Consigliere
dott. Fabrizio Gandini Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso **25573/2020** r.g., proposto

da

- ricorrente -

contro

***, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elett. dom.to in

- controricorrente -

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 285/2020 pubblicata in data 30/07/2020, n.r.g. 893/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 17/04/2024 dal Consigliere Dott. Francesco Panariello.

RILEVATO CHE

1.- *** aveva lavorato alle dipendenze di xxxx spa ed aveva subito un infortunio su lavoro in data 20/05/2003, dal quale era derivata un'invaldità temporanea di quasi un anno e un'invaldità permanente dell'11%.

Adiva il Tribunale di Forlì per ottenere la condanna della società datrice di lavoro al risarcimento dei danni.

2.- Costituitasi in giudizio, la società eccepiva la prescrizione anche decennale.

3.- Il Tribunale rigettava la domanda, sostenendo che non vi fosse prova della ricezione, da parte della società, della missiva di cui al documento n. 57 prodotto dal

ricorrente (lettera raccomandata contenente tentativo obbligatorio di conciliazione del 12/04/2008) e che quindi il primo atto interruttivo fosse quello del 09/08/2013, successivo al decennio e quindi ormai tardivo rispetto all'effetto estintivo del diritto per intervenuta prescrizione.

3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'Appello rigettava il gravame interposto dal ***.

Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava:

non è in contestazione il *dies a quo* del computo del termine di prescrizione, ossia il giorno dell'infortunio del 20/05/2003;

il documento n. 3 prodotto in questo grado dall'appellante, ossia la ricevuta di ritorno della raccomandata precedente a quella del 09/08/2013, è inammissibile perché tardivo;

l'appellante avrebbe dovuto infatti allegare che tale prova precostituita era stata inutilmente richiesta prima del deposito del ricorso di primo grado o al massimo durante il giudizio di primo grado;

tale onere non è stato adempiuto;

devono essere ritenute parimenti inammissibili le nuove allegazioni in fatto (e le relative produzioni) di cui alle note finali dell'appellante, che ai sensi dell'art. 83, co. 7, lett. h), d.l. n. 18/2020, sono meramente sostitutive della discussione orale.

4.- Avverso tale sentenza xxxxx ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

5.- *** spa ha resistito con controricorso.

6.- Entrambe le parti hanno depositato memoria.

7.- Il Collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.

CONSIDERATO CHE

1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. il ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione degli artt. 421 e 437 c.p.c. per non avere la Corte territoriale ritenuto ammissibile la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata dell'anno 2008, pur essendo un documento indispensabile.

Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c. il ricorrente lamenta l'omesso esame di fatti decisivi e controversi, per avere la Corte territoriale ritenuto che quel documento introducesse nuovi temi di indagine.

I due motivi – da esaminare congiuntamente per la loro connessione – sono fondati.

Questa Corte, in funzione nomofilattica, ha affermato che “Nel giudizio di appello, costituisce prova nuova indispensabile ... quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado” (Cass. sez. un. n. 10790/2017). In particolare, questa Corte ha precisato che “non si tratta di vanificare od alterare il regime delle preclusioni istruttorie del primo grado, ma di contemperarlo con il principio della ricerca della verità materiale” (Cass. n. 10790 cit.).

A questo riguardo, qualora nel giudizio di legittimità venga dedotta l'erroneità dell'ammissione o della dichiarazione di inammissibilità di una prova documentale in appello, questa Corte, in quanto chiamata ad accertare un *error in procedendo*, è

giudice del fatto ed è, quindi, tenuta a stabilire se si trattasse in astratto di prova indispensabile, ossia teoricamente idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione dei fatti di causa (Cass. ord. n. 32815/2023).

Nel caso di specie sussiste l'indispensabilità: l'avviso di ricevimento della raccomandata risalente all'anno 2008 era assolutamente indispensabile, in quanto volto a dimostrare l'avvenuta ricezione di quell'atto interruttivo della prescrizione (per fattispecie identica v. Cass. n. 401/2023), che era stata l'unica ragione del rigetto della domanda pronunciato dal Tribunale.

Nella sentenza impugnata, dunque, risulta violato l'art. 437 c.p.c.

Infine, con riguardo all'art 421 c.p.c., va ricordato che già da tempo questa Corte, anche in funzione nomofilattica, ha precisato che pur a volere riconoscere ai poteri istruttori del giudice del lavoro il carattere discrezionale, detti poteri - proprio perché funzionalizzati al contemperamento del principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale - non possono mai essere esercitati in modo arbitrario. Ne consegue che il giudice - in ossequio a quanto prescritto dall'art. 134 c.p.c. ed al disposto di cui all'art. 111 Cost. sul "giusto processo regolato dalla legge" - deve esplicitare le ragioni per le quali reputi di far ricorso all'uso dei poteri istruttori o viceversa, nonostante la specifica richiesta di una delle parti, ritenga, invece, di non farvi ricorso (Cass. SS.UU. n. 11353/2004).

Al riguardo la Corte territoriale ha motivato l'inammissibilità della produzione di quel documento - ossia dell'avviso di ricevimento della raccomandata dell'anno 2008 quale primo atto interruttivo - asserendo che introduceva "*un tema di fatto del tutto nuovo*" (v. sentenza impugnata, p. 5). Ma trattasi di motivazione meramente "di stile" e apparente, perché, per quanto riportato dagli stessi giudici d'appello nello svolgimento del processo, il tema del ricevimento di quel primo atto interruttivo era stato ampiamente dibattuto in primo grado, sicché non poteva all'evidenza essere considerato "*un fatto del tutto nuovo*". Sotto questo profilo, dunque, risulta violato altresì l'art. 421 c.p.c.

La sentenza impugnata va dunque cassata. Il giudice del rinvio dovrà conformarsi al seguente principio di diritto: "*Prova nuova indispensabile ai sensi dell'art. 437, co. 2, c.p.c. è quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado*".

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Bologna, in diversa composizione, per la decisione del merito, nonché per la regolamentazione delle spese dei gradi di giudizio e di quelle del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data 17/04/2024.

La Presidente
dott.ssa Margherita Leone